STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 66

Sospensione del giudizio di qualificazione

Il giudizio di qualificazione e' sospeso nei confronti del dipendente che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione piu' grave. La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne e' iniziata la sospensione.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 15 marzo 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IV — Rapporti informativi e qualificazioni. TITOLO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1979, N. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-66-sospensione-del-giudizio-di-qualificazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it